

Seminario

Le più recenti modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs. 81/2008

Empoli, 27 novembre 2015

**Decreto del “fare” (D.L. 69/13) e
“Jobs Act” (art. 20 D.L.vo 151/15)
modifiche al D.L.vo 81/08 – aspetti generali**

Massimo Bartalini:

Tecnico della Prevenzione

U.O. tecnici della Prevenzione PISLL – Zona Alta Val d'Elsa

USL 7 - Siena

(0577 994924 – m.bartalini@usl7.toscana.it)

Decreto del “fare”



DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

(GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.**

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
(in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).



“Approvato il decreto del Fare, si apre la fase importante e delicata dell’attuazione delle nuove norme. Per questo è essenziale che cittadini e imprese siano informati delle nuove opportunità che la legge offre loro.

La Guida alle semplificazioni del Fare rappresenta uno strumento messo a disposizione di cittadini e imprese per conoscere e far valere i loro diritti”.

Gianpiero D’Alia

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1082357/decretofare_guida_web.pdf

Guida alle semplificazioni del decreto legge del Fare



“Approvato il decreto del Fare, si apre la fase importante e delicata dell’attuazione delle nuove norme. Per questo è essenziale che cittadini e imprese siano informati delle nuove opportunità che la legge offre loro.

La Guida alle semplificazioni del Fare rappresenta uno strumento messo a disposizione di cittadini e imprese per conoscere e far valere i loro diritti”.

Gianpiero D’Alia

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione



http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1082357/decretofare_guida_web.pdf



SEMPLIFICAITALIA

**DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 .
Misure urgenti per il rilancio dell’economia**



indice

Indennizzo per il mancato rispetto dei tempi.....	9
Date uniche per i nuovi obblighi	11
Semplificazioni per l'Edilizia.....	13
Semplificazioni in agricoltura.....	17
Semplificazioni in materia di DURC	19
Lavoro: meno carte, più sicurezza.....	21
Trasmissione online del certificato medico di gravidanza	28
Procedure più semplici per ottenere la cittadinanza.....	28
Zone a burocrazia zero.....	29
Semplificazione del procedimento per l'autorizzazione paesaggistica	30
Semplificazioni in materia di ambiente	31
Eliminazione di certificazioni sanitarie inutili	33
Semplificazioni in materia di mediazione civile e commerciale.....	34
Semplificazioni fiscali.....	35

????



Semplificazioni per settori a basso rischio

(Lavoro: meno carte più sicurezza)



Semplificazione per attività a basso rischio infortunistico (comma 1, lettera b)

Considerato che in Italia un piccolo esercizio commerciale ha gli stessi obblighi di un'attività manifatturiera ad alto rischio, in coerenza con i principi internazionali, sono stati previsti modulistica e procedure semplificati “su misura” per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali. Non vengono in alcun modo abbassati i livelli di tutela sostanziale.

Il decreto del Fare prevede che siano individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, nei quali i datori di lavoro possono effettuare la valutazione del rischio utilizzando un modello semplificato.

I settori di attività a basso rischio e i modelli semplificati saranno individuati con appositi decreti del Ministro del lavoro.

Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste.

Semplificazioni per settori a basso rischio e modifiche in materia di Valutazione del Rischio (... dalle procedure standardizzate alle procedure semplificate ...)

Un prossimo decreto interministeriale (da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano) individuerà **settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali**, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.

Inoltre conterrà **il modello** con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico **possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi**.

[Rif. Norm: Art. 32, commi 1 lett. b) punto 2 del DL del Fare (DL 69/2013)]

6-ter.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali,

sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.

Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato *il modello* con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al *presente articolo*.

Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

6-quater.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.

5.

Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base **delle procedure standardizzate** di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi . Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6.

Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono Effettuare la valutazione dei rischi sulla base **delle procedure standardizzate** di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis.

Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.

Modifiche all'art. 26, comma 3, D.L.vo 81/08

DUVRI

.....
3.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando **un unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze

ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia all'attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera.

.....

DUVRI

.....

3-bis.

*Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , **l'obbligo di cui al comma 3 non si applica***

- ai servizi di natura intellettuale,*
- alle mere forniture di materiali o attrezzature,*
- ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno,*

*sempre che essi **non comportino rischi** derivanti dal **rischio di incendio di livello elevato**, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di **attività in ambienti confinati**, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o **dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive** o dalla presenza di **rischi particolari di cui all'allegato XI*** del presente decreto.*

.....

* L'allegato XI tratta dei lavori edili particolarmente pericolosi



Decreto Interministeriale dove sono individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali



Altre semplificazioni Agricoltura

(modifiche art. 3 D.L.vo 81/08 – aggiunta commi 13bis e 13 ter)

Previsione di decreti ministeriali per:

- “semplificazione **della documentazione**, che dimostra **l'adempimento** da parte del datore di lavoro degli **obblighi di informazione e formazione** ...” in caso di “... permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a **cinquanta giornate lavorative** nell'anno solare di riferimento..”
- semplificazione degli **adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole**, con particolare riferimento a lavoratori a **tempo determinato e stagionali**, e per **le imprese di piccole dimensioni** ...”





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute

e

il Ministro delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali

Roma, 27 MAR. 2013

Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Il Ministro della salute

Il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e
il Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Roma, 27 MAR. 2013

Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Paolo Liguori

Il Ministro della salute

Walter Veltroni

Il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali

Antonio Di Pietro

Art. 1 *(Campo di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
2. Il presente decreto si applica anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.



Roma, 27 MAR. 2013

Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Il Ministro della salute

Il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali

- semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria (*esclusi coloro che sono esposti a rischi specifici !!!!*)
(*obbligo di visita biennale per tutti visita medica preventiva ... Medico competente o dip.to prevenzione*)
- semplificazioni in materia di formazione ...
(*deplianti informativi*)



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Altre semplificazioni
... Agricoltura ...

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Paolo ONELLI)

CN circ. n. 3-20 12 13

1. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È DIFFERITO IL TERMINE PER L'ENTRATA IN VIGORE DELL'OBLIGO DI ABILITAZIONE

Il differimento al 22 marzo 2015 “*dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole*” è da intendersi riferito alle **attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012 in oggetto utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale.**

2. RICONOSCIMENTO DEI CORSI EFFETTUATI DI CUI AL PUNTO 9.1 DELL'ACCORDO 22 febbraio 2012

Limitatamente alle sole “*macchine agricole*” sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del punto 9.1 dell'Accordo 22 febbraio 2012. I corsi di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015.

3. POSSESSO DELL'ESPERIENZA DOCUMENTATA DI CUI AL PUNTO 9.4 DELL'ACCORDO 22 febbraio 2012

L'esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo, ovvero **entro il 13 marzo 2017.**

4. TERMINE DI VALIDITÀ DELLA NORMA TRANSITORIA DI CUI AL PUNTO 12 DELL'ACCORDO 22 febbraio 2012

I lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole “*macchine agricole*” devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data.

Ulteriori variazioni



Modelli semplificati di organizzazione e gestione idonei ad avere efficacia esimente D.L.vo 231/01



*Il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, di seguito “D.Lgs. n. 81/2008”;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 8, lettera *m*), del D.Lgs. n. 81/2008, con il quale viene attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, il compito di *“indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30”*;

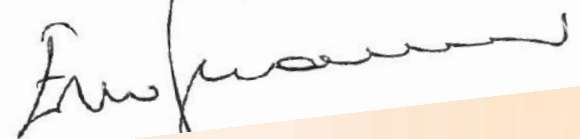
VISTO, in particolare, l'articolo 30, del D.Lgs. n. 81/2008, che al comma 5-*bis* prevede che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabori procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese e che tali procedure sono recepite con decreto ministeriale;

Articolo 1

1. Ferma restando l'integrale applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le piccole e medie imprese che decidono di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, possono avvalersi delle indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, contenute nel documento approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in data 27 novembre 2013, allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
2. Le procedure semplificate ivi indicate risultano utili per la predisposizione e l'efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati previsti dall'articolo 25 *septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come sostituito dall'articolo 300 del D. Lgs. 81/2008.
3. Le piccole e medie imprese possono utilizzare la modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it, sezione "sicurezza nel lavoro".

Roma, 13 febbraio 2014

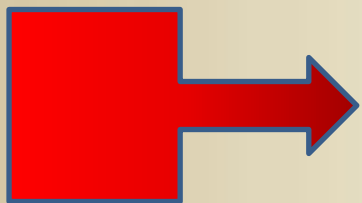
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI



.....

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. (14G00174) .
(GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83)



Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
Procedura di infrazione n. 2010/4227

La costituzione in mora fa riferimento all'articolo 28, comma 3-bis del TU, che prevede:

"3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività."

In particolare per questa tematica la Commissione afferma che: ***"non si può negare che l'esonero dall'obbligo di redigere un documento di valutazione dei rischi durante le prime settimane può indurre certi datori di lavoro a omettere di effettuare una valutazione dei rischi o ad effettuarla meno accuratamente di quanto avrebbero fatto se avessero dovuto redigere un documento cartaceo contenente i risultati della valutazione"***.

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. (14G00174) .

(GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83)

Nuovo art. 28, comma 3bis:

"3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività."

(... in aggiunta...)

Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve **comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione**, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

(ndr: misure preventive, programma, procedure e responsabili dell'attuazione, ecc...)

A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. (14G00174) .

(GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83)

In maniera simile all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi:

«Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro **deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione,** dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. (14G00174) .

(GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83)

Ottemperando a quanto richiesto dalla [procedura di infrazione n. 2011/2098](#), il Legislatore è intervenuto **sull'Allegato II al D.L.vo n. 298/1999 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le navi da pesca esistenti.**

In sostanza, si afferma che:

“.... gli obblighi previsti dal presente allegato trovano applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche della nave, ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente”

TU HAI CAPITO
COSA CAMBIA
CON IL
"JOB ACT"?

.. CAMBIA;
CAMBIA,
OH, SE
CAMBIA ...



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 settembre 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00186 ROMA - CENTRALINO 06-45001 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00194 ROMA

N. 53/L



DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148.

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160) . . . Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149.

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00161) Pag. 46

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150.

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162) Pag. 65

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151.

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) Pag. 115

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148.

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160) Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149.

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00161)..... Pag. 46

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150.

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162) Pag. 65

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151.

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164)..... Pag. 115



- **Integrazione salariale**
- **Fondi e contratti di solidarietà ...**

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148.

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160) .. Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149.

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00161)..... Pag. 46

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150.

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162) Pag. 65

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151.

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164)..... Pag. 115

- Istituzione **dell'Ispettorato Nazionale del lavoro** ...

- Istituzione dell'Ispettorato Nazionale del lavoro ...

ART 1

- 1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale**, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, è Istituita, una **Agenzia unica** per le ispezioni del lavoro denominata **«Ispettorato nazionale del lavoro»**, di seguito «Ispettorato», che integra i **servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL**
- 2. L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di** assicurare **omogeneità operative** di tutto il **personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale,**

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148.

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160) . . . Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149.

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00161) Pag. 46

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150.

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162) Pag. 65

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151.

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) Pag. 115



- costituzione “**Agenzia Nazionale del Lavoro**”
- norme per le **politiche attive del lavoro**
- norme di per gli **incentivi all'occupazione**

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148.

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160) . . . Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149.

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00161) Pag. 46

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150.

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162) Pag. 65

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151.

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) Pag. 115



- **Semplificazione inserimenti al lavoro**

- Inserimento mirato disabili, costituzione e gestione rapporto di lavoro

- **Semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

- **Revisione delle sanzioni**

- **Rapporti di lavoro e pari opportunità**

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015**

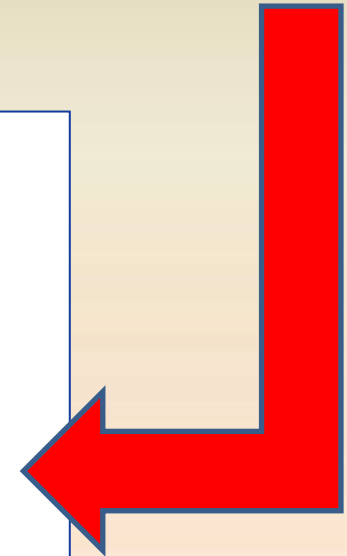
Capo III

RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 20.

Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:



DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 20

Modifiche all'art. 3 D.L.vo 81/08 – **sostituzione del comma 8**

«8.

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di **lavoro accessorio**, le **disposizioni di cui al presente decreto** e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori **si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.**

Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui **all'articolo 21.**

Sono **comunque esclusi** dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori **i piccoli lavori domestici a carattere straordinario**, compresi **l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.**»;

Lavoro accessorio:

<http://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/Contratto-di-lavoro-accessorio.aspx>).

D.L.vo 15 giugno 2015, n. 81 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 144, S.O.)

Per contratto di lavoro accessorio si intende **l'insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7000 € nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre).**

Qualora il **committente sia un imprenditore o un professionista** le prestazioni di lavoro accessorio rese a loro favore **non possono eccedere il limite di € 2.000** nell'anno civile per ciascun lavoratore.

Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali,

E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 20

Modifiche all'art. 3 D.L.vo 81/08 – **modifica comma 12 bis**

al comma 12-bis:

le parole “**dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese,**

sono sostituite dalle seguenti: “**dei soggetti che svolgono attività di volontariato** “

Aggiungendo

.... e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale,

Art. 3 D.L.vo 81/08 –comma 12 bis modificato

12 -bis . *Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale , nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto.*

.....

Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

Chi sono i volontari del comma 12 bis (art.3 del D.L.vo 81/08) ???

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266 – legge quadro sul volontariato

Art. 2.

1. Ai fini della presente legge per **attività' di volontariato** deve intendersi quella prestata in modo **personale, spontaneo e gratuito**, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, **senza fini di lucro anche indiretto** ed esclusivamente per fini di solidarietà'.

2. **L'attività' del volontario non può' essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario **possono essere soltanto rimborsate** dall'organizzazione di appartenenza **le spese effettivamente sostenute per l'attività' prestata**, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. **La qualità' di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo** e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Chi sono i volontari del comma 12 bis (art.3 del D.L.vo 81/08) ???

Nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986 n. 917,
All'art. 67, comma 1, lettera m), sono indicati :

- **direttori artistici e collaboratori tecnici**, per **prestazioni di natura non professionale**, da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche;
- **addetti ad attività sportive dilettantistiche** del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), degli enti di promozione sportiva e **da qualunque organismo**, comunque denominato, che **persegua finalita' sportive dilettantistiche** e che da essi sia **riconosciuto**;
- **collaboratori** (collaborazione coordinata e continuativa) di **carattere amministrativo-gestionale** di **natura non professionale** resi in favore di **societa' e associazioni sportive dilettantistiche**.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 20

Modifiche all'art. 5 D.L.vo 81/08 – Comitato valutazione, indirizzo e coordinamento attività vigilanza “salute e sicurezza sul lavoro”

– modifica ai comma 1, 4 e 5.

- Il **Comitato è istituito e presieduto dal Ministero della Salute** non più dal Ministero del Lavoro....
- **cambia la composizione:**
 - **Direzione dei competenti uffici dei Ministeri della Salute e del Lavoro;**
 - **Direzione Centrale del Dipartimento Vigili del Fuoco;**
 - **Direzione generale Ministero Trasporti;**
 - **Coordinatore Commissione salute della Conferenza delle Regioni;**
 - **Rappresentanti delle regioni e delle provincie autonome (da 5 a 4);**

... viene corretto un errore di riferimento presente al comma 4

Le **riunioni** del comitato si svolgono **presso il ministero della Sanità** e il **regolamento** è votato a **maggioranza qualificata**.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 20

Modifiche all'art. 6 D.L.vo 81/08 – Commissione consultiva permanente – modifiche ai comma 1, 2, 5, 6,

- La dizione più volte riportata (comma 1, comma 5 e comma 6) di “**Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali**” è sostituita con la dizione “**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**” :

Di fatto **l'organizzazione e la direzione** di questa commissione è affidata al **Ministero del lavoro**; il **Ministero della Salute vi partecipa solo come componente...**

- **cambia la composizione:**

- **diminuiscono i rappresentanti delle Regioni, dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro (da 10 per ognuno a 6)**
- **sono inseriti esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;**
- **è inserito un rappresentante ANMIL;**
- **possono partecipare esperti “statali “ di problematiche attinenti alla differenza di genere e alle attività promozionali (art. 11 D.L.vo 81/08)**

- **Sono aggiornati i compiti della Commissione**

Modifiche all'art. 6 D.L.vo 81/08 – Commissione consultiva permanente
– **modifiche al comma 8 lett. f), g), m) e m-quater).**

• **compiti della Commissione**

- f) ... procedure standardizzate ... **La Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure (procedure standardizzate) al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime;**
- g) **Elaborare** i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27;
- m) ... modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30. **La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure (modelli semplificati) ...;**
- m -quater) ... indicazioni per a valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. **La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima. ”.**

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 20

Modifiche all'art. 12 D.L.vo 81/08 – **modifica comma 1**

Viene specificato che **l'accesso all'INTERPELLO** è ammesso, fra gli altri, agli
“enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome ,”.



DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 20

Modifiche all'art. 28 D.L.vo 81/08 – aggiunto comma 3-ter

3 -ter . Ai fini della valutazione di cui al comma 1 [valutazione del rischio], l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) [organismi paritetici], rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.

L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 20

Modifiche all'art. 29 D.L.vo 81/08 – sostituzione comma 6-quater

Con *decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, da adottarsi previo parere della *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro*, sono individuati *strumenti di supporto per la valutazione dei rischi* di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, *tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)* ; [<http://www.oiraproject.eu/oira-tools>]

Valutazione interattiva online dei rischi. Si tratta di uno strumento basato sul web che permette di eseguire una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul proprio posto di lavoro. **OiRA è stato progettato specificamente per aiutare a valutare i rischi sul lavoro e aiutare a produrre una documentazione della valutazione dei rischi incluso un piano d'azione su misura per le esigenze del business.**

OiRA può essere utilizzato da chiunque voglia valutare i relativi rischi per la salute e la sicurezza che possano esistere sul posto di lavoro.

About

OiRA Tools

OiRA platform

OiRA community

Resources

News

You are here: Home / OiRA platform

OiRA web platform

OiRA is an online platform which consists of the *OiRA tool generator* (where developers create sectoral tools) and the *OiRA sectoral risk assessment tools*, accessible through an interactive website where small and micro-companies can perform a risk assessment.

OiRA web platform



('back-end')

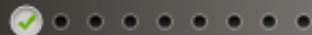
Content development of
OiRA sectoral tools
Access to OiRA partners



('front-end')

Risk assessment
Access to all companies

1 OSH management



- 2 Work environment (site related)
- 3 Work equipment
- 4 Window cleaning
- 5 Work execution & organisation
- 6 Fire prevention and emergency procedures

• Unanswered

• Postponed

• OK

• Attention

OSH management

Prevention of work accidents and health problems begins with:

- close cooperation and information-sharing between the cleaning service provider (cleaning company) and client
- proper preparation of the cleaners: skills, induction, training, information, instruction
- monitoring of relevant situations and conditions.

The next screens let you check whether the necessary measures are in place.

[Previous](#)[Next](#)

Produced by EU-OSHA. | [About](#) | [Privacy](#) | [Disclaimer](#) | [GPL License](#) |



The **OiRA tool generator** is provided for free to Sectoral Social Partners at EU or national level (employers' and employees' organisations) or EU/National Authorities.

The screenshot shows the OiRA tool generator interface. At the top left is the OiRA logo. To its right are three tabs: 'OiRA Tools' (active), 'User management', and 'Documents'. Further right is a search bar with the text 'Search'. On the left side, there is a sidebar menu with a tree structure. The 'Leather & Tanning' category is selected and expanded, showing a list of sub-topics: OSH Management, Building & floors, In-house transport, Emergency management - including fire risks, Environmental conditions, Working with raw hides and skins, Use of knives, Use of machines, Maintenance, mounting and cleaning of machines, Use of chemicals, Office workplaces, and Organisational aspects. The main content area has the title 'Leather & Tanning' at the top. Below the title are three buttons: 'Edit', 'Add Profile question', and 'Add Module'. Under the 'Information' section, there are two rows of information: 'Classification code' with the value 'NACE DC 19' and 'Language' with the value 'English'. Below this is a section titled 'Modules and Profile Questions' which contains a numbered list from 1 to 10, each preceded by a folder icon and followed by a topic name: 1. OSH Management, 2. Building & floors, 3. In-house transport, 4. Emergency management - including fire risks, 5. Environmental conditions, 6. Working with raw hides and skins, 7. Use of knives, 8. Use of machines, 9. Maintenance, mounting and cleaning of machines, and 10. Use of chemicals.

OiRA

OiRA Tools | User management | Documents | Search

Leather & Tanning

Edit | Add Profile question | Add Module

Information

Classification code NACE DC 19

Language English

Modules and Profile Questions

1. OSH Management
2. Building & floors
3. In-house transport
4. Emergency management - including fire risks
5. Environmental conditions
6. Working with raw hides and skins
7. Use of knives
8. Use of machines
9. Maintenance, mounting and cleaning of machines
10. Use of chemicals

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 20

Modifiche all'art. 34 D.L.vo 81/08 - **abrogazione comma 1-bis**
- **modifica comma 2-bis**

“Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi”

Con l'abrogazione del comma 1bis il datore non ha limitazioni per svolgere i compiti di **primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione ...**

2 -bis .

Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 [primo soccorso] e 46 [prevenzione incendi].

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 20

Modifiche all'art. 53 D.L.vo 81/08 – **modifica comma 6**

6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ~~al registro degli infortuni~~ ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.”.

Art. 8 comma 4: Con *decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed *il funzionamento del SINP*, nonché le regole per il trattamento dei dati...

... il “registro degli infortuni”
scompare dal D.L.vo 81/08



DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 21

Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 21, comma 4:

A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni.

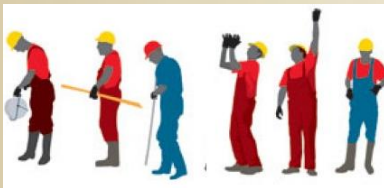
.... Quindi **il prossimo Natale** (24/12/15) porta in dono ...
“l'abolizione della tenuta del registro degli infortuni ...”

Come reperire informazioni utili alla prevenzione sugli infortuni di un'azienda o di un comparto ????

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 20

Modifiche all'art. 55 D.L.vo 81/08 – aggiunta comma 6 bis

6 bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g) *[invio lavoratori a visita medica]*, e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e *[formazione]*, se la violazione si riferisce a **più di cinque lavoratori** gli importi della sanzione sono **raddoppiati**, se la violazione si riferisce a più di **dieci lavoratori** gli importi della sanzione sono **triplicati**.



(€ 4384,00 x 2)



(€ 4384,00 x 3)

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 20

Modifiche all'art. 69, comma 1, lett. e) D.L.vo 81/08

– aggiunta alle definizioni

[introduzione parte normativa delle macchine e attrezzature)]

.....

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.

Il termine operatore viene usato per indicare coloro che necessitano di specifica abilitazione per l'uso ... ad es...

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 20

Inserimento art. 73 bis D.L.vo 81/08 (abilitazione alla conduzione dei generatori a vapore) **che prevede:**

- modifiche all'allegato A del D.L. 112/2008 (L. 133/08) – **(riprendono vigore le norme di cui alla legge 16/6/1927 n° 1132 !!!**
 - “Costituzione della Associazione nazionale per il controllo della combustione” - **testo vigente alla data del 24/6/2008); Quindi risulterebbero ripristinate le disposizioni relative al rilascio e alla obbligatorietà del certificato di abilitazione.**
- previsione di un decreto ministeriale di individuazione dei gradi del certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori a vapore, requisiti di ammissione e modalità per lo svolgimento delle prove e dei rinnovi ...
- Permanenza della normativa vigente fino all'emanazione di suddetto decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 20

Modifiche all'art. 87 D.L.vo 81/08 (*titolo III – attrezzature e DPI*)
– modifiche di «manutenzione» delle sanzioni

- Sanzioni relative alla valutazione dei rischi dell'impianto elettrico e all'attuazione delle misure di prevenzione;
- Migliore specificazione delle infrazioni punite con la sanzione amministrativa (*alcuni punti dell'allegato V parte II – requisiti di macchine e attrezzature costruite porima del «CE»*);
- Modifica del comma 6 ... « *unica violazione, amministrativa o penale, di precetti relativi a categorieomogenee*»

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 20

Modifiche all'art. 98 D.L.vo 81/08 (requisiti professionali Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione....)

Viene integrato il comma 3 *[caratteristiche dei corsi di formazione e aggiornamento ...]* con indicazioni circa:

- *modalità aggiornamento allegato XIV (... contenuti)*
- *Possibilità corsi in e-learning solo per il modulo giuridico e per l'aggiornamento ... (modalità simili alla formazione dei lavoratori – allegato 1 della Conferenza Stato – Regioniart. 37)*

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 20

Modifiche all'art. 190 D.L.vo 81/08 (requisiti professionali Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione....)

Sostituzione comma 5 bis *[valutazione della rumorosità...]*

«L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere **stimata in fase preventiva** facendo riferimento alle banche dati sul rumore **approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6**, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.»

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 22

Modifiche all'art. 14 del D.L.vo 81/08 – *disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

... condizioni di revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività per:

- ***Impiego di personale senza documentazione obbligatoria nella misura superiore al 20% dei lavoratori presenti ...***

- ❖ **sanzione aggiuntiva ~~da 1950,00~~ a 2000,00 €**

- ***gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ...***

- ❖ **sanzione aggiuntiva ~~da 3250,00~~ a 3200,00 €**

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 . Art. 22

Modifiche all'art. 14 del D.L.vo 81/08 – *disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

Inserimento del comma 5 bis ..

“5-bis.

***Su istanza di parte**, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, **la revoca** e' altresì **concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta**.*

L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, e' versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.

***In caso di mancato versamento** o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, **il provvedimento di accoglimento dell'istanza** di cui al presente comma **costituisce titolo esecutivo** per l'importo non versato.”*

TU HAI CAPITO
COSA CAMBIA
CON IL
"JOB ACT"?

QUALCOSA
CAMBIA,
... MA NON
TROPPO ...





Seminario

Le più recenti modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs. 81/2008

Empoli, 27 novembre 2015

**Decreto del “fare” (D.L. 69/13) e
“Jobs Act” (art. 20 D.L.vo 151/15)
modifiche al D.L.vo 81/08 – aspetti generali**

Massimo Bartalini:

Tecnico della Prevenzione

U.O. tecnici della Prevenzione PISLL – Zona Val d'Elsa

USL 7 Siena

(0577 994924 – m.bartalini@usl7.toscana.it)